



VI. L'abuso e lo sfruttamento del bambino

1. Abuso e sfruttamento sessuale (art. 34)

a) Introduzione

La disciplina dell'abuso sessuale in Italia ha subito modifiche sostanziali con la legge 66 del 1996 intitolata «Legge sulla violenza sessuale» e la legge 269 del 1998 intitolata «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione minorile, della pornografia minorile e del turismo sessuale a danno dei minori, quali nuove forme di «riduzione in schiavitù», il cui contenuto è stato trasfuso nel codice penale e nel codice di procedura penale, ridefinendo le fattispecie di reato esistenti ed introducendone di nuove. Tra **gli interventi legislativi** significativi si colloca anche la legge 285/97 che sostiene iniziative volte a prevenire il fenomeno dell'abuso attraverso la sensibilizzazione, la formazione professionale e la creazione del lavoro in rete.

Gli interventi di prevenzione e trattamento del minore vittima di tali soprusi, per essere efficaci, devono avere un carattere multidisciplinare, che preveda cioè la capacità da parte di ogni singolo soggetto professionale coinvolto di interagire adeguatamente con gli appartenenti ad altre discipline (ad esempio la legge tutela sia sul piano penale che civile i minori vittime di abusi ed obbliga gli operatori a denunciare alla magistratura le situazioni di cui vengono a conoscenza); gli operatori psico-socio-sanitari devono dunque imparare ad orientare il loro intervento anche nell'ambito di coordinate definite giuridicamente dall'esterno.

Gli esperti del fenomeno dovrebbero trasmettere alla società nel suo complesso (attraverso l'evidenza scientifica, la testimonianza personale, la dimostrazione concreta di una diversa modalità educativa) la consapevolezza del danno indotto dalla violenza sui bambini, in modo che la società stessa lo acquisisca e ne faccia uno degli elementi cardine della propria azione di indirizzo e di controllo. Questa è la chiave per rispondere alla domanda «possiamo prevenire l'abuso ai minori?». La prevenzione è possibile, non solo quando le istituzioni si adoperano attraverso adeguate politiche, ma anche quando la società diventa consapevole della pericolosità di tali atti e si impegna in modo concreto per relegare ai margini tali condotte, quando non è più chi stu-

dia e contrasta questo comportamento inadeguato ad essere parte di un gruppo minoritario che lotta per far valere le proprie opinioni, ma viene isolato chi lo attua.

Costruire una base culturale atta a sostenere le azioni di contrasto allo sfruttamento e abuso dei minori diviene dunque una tappa fondamentale ed essenziale per l'emarginazione del fenomeno. Il governo ha introdotto nuove leggi tracciando la strada da percorrere ma il cammino è ancora lungo, il fenomeno ancora troppo diffuso, e del tutto inadeguate le misure di riabilitazione pubbliche e di sostegno per l'intera famiglia.

Inoltre se per l'abuso sessuale, grazie alle nuove leggi in materia, si sta cercando di creare un'azione di contrasto, lo stesso non può dirsi per **altre forme di maltrattamento**, come ad esempio per il maltrattamento psicologico che, essendo difficilmente definibile, risulta conseguentemente anche poco sanzionabile.

Nel complesso dunque, il sistema legislativo italiano, a fronte di un intervento efficace per singole tipologie di reato, si dimostra carente nell'azione di tutela complessiva del minore. Manca infatti la possibilità di intervenire per risolvere uno stato di malessere e disagio più ampio e non limitato al singolo reato subito, ma che interessa il contesto di vita del bambino e la sua famiglia in particolare.

b) L'abuso sessuale

Cercare di monitorare il fenomeno dell'abuso sessuale sui minori è arduo poiché si tratta di un fenomeno giustamente definito «oscuro», ed il tentativo di far luce per valutarne l'andamento e le dimensioni si scontra con diversi fattori legati alla famiglia (i rapporti di dipendenza relazionale ma anche economica e l'obbligo di lealtà reciproca, così come le preoccupazioni per le ripercussioni sociali e giuridiche), agli operatori (applicazione autotutelante del segreto professionale) ed alla stessa vittima (lo stato di confusione, l'angoscia ed il senso di colpa conseguenti all'abuso oltre alla paura della perdita del legame con i genitori, anche quelli abusanti).

Del resto **i dati** e le indagini compiute da differenti fonti conducono ad analisi diverse del problema.

Sulla base dei **delitti denunciati** all'autorità giudiziaria si può rilevare che ogni anno in media vengono commessi



3.418 reati di tipo sessuale⁵⁷ a danno di minori, e che l'incremento di denunce per i delitti di violenza carnale sui minori di anni 14 dal 1984 al 1999 è stato del + 98%, con punte estreme in alcune regioni (es. in Lombardia l'incremento è stato del + 318%). Le regioni a più alto rischio sarebbero la Lombardia, la Sicilia e la Campania.

Da una sintesi dei **dati** di recente elaborati da una rete di centri italiani⁵⁸ emerge che la vittima degli abusi sessuali è in prevalenza una bambina (74%) compresa tra la fascia d'età 6-10 anni (39%), di nazionalità italiana, inserita nella propria famiglia d'origine (56%). Le forme di abuso commesse sono particolarmente gravi e si tratta soprattutto di atti di libidine ripetuti (32%) e rapporti sessuali (29%) attuati in prevalenza in ambiente domestico. Per quanto concerne l'abusante è in prevalenza il padre (47%) o comunque uno dei membri della stretta cerchia familiare (60%), anche se inizia ad essere rilevato l'abuso da parte di madri. Si può inoltre evidenziare la notevole quota di familiari segnalanti la situazione (24,8%), mentre basso è il valore relativo alla scuola (7%).

Rispetto agli **interventi** attuati, quelli sulla vittima sono in prevalenza (quasi il 60%) clinici (valutazione, sostegno, psicoterapia) seguiti da quelli di protezione (21%), mentre gli interventi sulla famiglia si concentrano soprattutto sul sostegno, e quelli sull'abusante sul monitoraggio (addirittura nessuno nel 73% dei casi visto che i centri non possono rivestire un doppio ruolo a causa di limiti a volte giuridico-procedurali e soprattutto di tipo deontologico).

Gli operatori del settore sottolineano la necessità di migliorare la circolazione delle informazioni e l'integrazione degli interventi da parte di enti e servizi, così diversi per approccio e gestione del problema. Diventa inoltre importante e prioritario intensificare l'intervento anche con gli adulti (soprattutto quelli che si dimostrano protettivi) che vivono nella famiglia del minore abusato e maltrattato, allo scopo di rendere il rapporto con quest'ultimo più equilibrato e più funzionale alla sua crescita.

Gli operatori si sono resi conto della necessità di acquisire competenze specifiche, di focalizzare alcuni elementi del disagio dei bambini e dei loro genitori per fornire interventi qualificati e validi. Nell'ambito pubblico (nelle ASL e nei Comuni) e privato (attraverso cooperative e associazioni

onlus) si sono iniziate a sperimentare strutture per aiutare le vittime del maltrattamento. L'idea è quella di mettere in campo, attraverso la sensibilizzazione e la formazione specifica, azioni significative di contrasto alla violenza all'infanzia. A tale scopo sono nati servizi specializzati nell'intervento in casi di maltrattamento ed abuso all'infanzia, la cui efficacia è stata incrementata da un percorso di discussione e riflessione comune⁵⁹, in quanto si è compreso che le singole esperienze e le capacità acquisite potevano essere un terreno di analisi e di confronto costruttivo da cui uscire con nuovi strumenti, nuove proposte. Alcuni Centri specialistici sono diventati nel tempo un punto di riferimento, in quanto si sono manifestati come preziosi laboratori sui modi in cui i principi basilari potevano essere calati nelle singole realtà locali, fortemente condizionate da differenze significative nella distribuzione e sviluppo delle risorse pubbliche e private e nei gradi di collaborazione tra i Servizi socio sanitari, la magistratura e le forze dell'ordine.

L'arma vincente contro il maltrattamento e l'abuso è la condivisione e l'integrazione, nel rispetto delle specifiche competenze, dei propri ruoli e delle peculiarità professionali. La possibilità di confrontare le proprie concezioni e le proprie modalità operative consente all'operatore di affinare le proprie tecniche, correggere eventuali errori ed imparare dall'esperienza degli altri.

Il sistema giudiziario nasce dalla necessità di comprovare i fatti in modo da poter applicare pene corrispondenti. Non è stato creato tenendo conto delle esigenze del minore, bensì attuando l'ottica del pensiero «adulto». Il minore non è in grado di interagire adeguatamente con esso poiché da una lato egli non ne comprende le motivazioni, i linguaggi, i protagonisti e dall'altro il sistema giudiziario, se non adeguatamente supportato da operatori psicosociali preparati, è incapace di fornire al bambino spiegazioni adeguate sul suo ruolo e la natura del suo intervento. Inoltre l'apparato giuridico non sembra in grado di fornire un adeguato sostegno alle vittime ed ai testimoni del maltrattamento e dell'abuso poiché è concentrato sui fatti, sulla veridicità delle accuse ed è lontano dall'accettazione, comprensione e gestione della forte componente emotiva che entra in gioco in questi casi. Tra i componenti degli organi giudiziari non esiste ancora la consapevolezza che per il minore la rivelazione di quanto accaduto non è un atto d'accusa mirato a far condannare un adulto, ma è un momento estremamente importante

(57) Fonte Cismai su dati ISTAT CENSIS – anni 1985-1998.

(58) Cismai (Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia), ricerca del 1999.

(59) Si veda ad esempio l'esperienza del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia – Cismai.



e delicato, che revocando la propria esperienza traumatica, comporta il rischio di una riacutizzazione della sofferenza.

La testimonianza del minore vittima di abuso è spesso l'unico elemento significativo su cui si basa l'intero processo e diventa il terreno di scontro degli avvocati. Se non adeguatamente supportata da operatori psicosociali preparati la vittima può vivere le fasi delle varie procedure giuridiche come una rivitizzazione a causa delle continue richieste di ripetizioni, chiarimenti, approfondimenti che insinuano in lei il dubbio di non essere creduta. Sono quindi molto importanti tutte le possibilità di interazione ed integrazione, pur nel rispetto delle specificità e competenze di ognuno, tra i professionisti coinvolti in queste situazioni: magistratura, avvocati, forze di polizia, operatori sociali, operatori sanitari, periti di parte.

Il Gruppo pertanto raccomanda:

- ▶ di promuovere la formazione dei professionisti coinvolti in tali processi, attraverso l'acquisizione di competenze culturali e tecniche specifiche nel campo dell'età evolutiva, delle dinamiche individuali e familiari e delle peculiarità del maltrattamento e dell'abuso su minori;
- ▶ di creare un coordinamento tra i vari interventi e soggetti coinvolti, incentrato sull'obiettivo prioritario della protezione e della cura del minore, e di adoperarsi affinché le strutture presenti sul territorio condividano, dopo opportuni confronti e riflessioni comuni, delle procedure di intervento o delle linee guida;
- ▶ di verificare che le forme di tutela previste dalla nuova normativa, audizione protetta in primis, siano operative efficacemente in tutti i Tribunali, e cercare di rendere il percorso giudiziario più a misura di bambino, in particolare attraverso le seguenti garanzie:
 - ▶ affiancare al minore operatori psicosociali competenti ed adeguatamente preparati con funzione di filtro tra il bambino e le altre figure dell'apparato giudiziario e di sostegno;
 - ▶ cercare sempre di rispettare i tempi del minore nello svolgimento del percorso giudiziario;
 - ▶ combattere la «rivittimizzazione» del minore.
- ▶ Un'attività di prevenzione, anche e soprattutto nelle scuole rivolta proprio ai bambini, e parallelamente la programmazione di iniziative rivolte agli adulti perché spesso la violenza sui minori si verifica in famiglie ed è determinata da problematiche dei genitori (ad esempio: abuso di alcool ed altre sostanze).

c) Pornografia e turismo sessuale

Anche in Italia la diffusione di materiale di pornografia minorile (o pedo-pornografico) costituisce un fenomeno in espansione. I video, di tipo commerciale oppure destinati ad uno scambio privato, in cui vengono mostrati rapporti sessuali tra adulti e minori quasi come fossero atti «normali», naturali, sono largamente diffusi, ed alcuni contengono scene altamente violente, che arrivano perfino alla morte dei bambini (video *snuff*).

Il commercio di materiale pornografico per via telematica è un problema difficile da arginare, nonostante l'impegno dello Stato, e questo perché si incontrano dei limiti nel regolamentare a livello internazionale un mezzo di comunicazione globale come internet, che permette un utilizzo senza limiti di accesso. Per avere un'idea della diffusione di materiale pedo-pornografico in internet si deve pensare che un'indagine svolta da un'associazione italiana nel 1999 ha rintracciato ben 7.650 siti di questo tipo, di cui il 55% provenienti dagli USA⁶⁰.

Nel 1998 è stata condotta un'indagine a livello internazionale, denominata «Cathedral», a cui ha partecipato anche l'Italia, e grazie alla quale sono stati individuati anche italiani coinvolti nel traffico di materiale pornografico pedofilo via Internet. Una seconda importante indagine a livello nazionale è attualmente in corso. In Italia sono state disposte delle strutture specializzate (per esempio all'interno della Polizia delle Telecomunicazioni) che hanno il compito di individuare reti di diffusione e che hanno colmato quel vuoto coperto da associazioni umanitarie cattoliche e laiche fino al momento dell'operatività effettiva di questi uffici. Inoltre i provider si stanno organizzando per creare un codice deontologico grazie al quale si dovranno impegnare a registrare i dati dei loro utenti e onde consentire agli investigatori di risalire ai siti visitati dagli utenti stessi.

La recente legge n. 269/98 prevede un'innovazione fondamentale per lo Stato italiano, che tuttavia non fa altro che portare l'Italia alla pari con le normative penali degli altri Stati dell'UE, in quanto permette di punire oltre a chi produce, distribuisce, pubblicizza materiale pedopornografico⁶¹, anche chi lo detiene⁶², e prevede fra le pene ac-

(60) Telefono Arcobaleno.
 (61) Art. 600 ter c.p.
 (62) Art. 600 quater c.p.



cessorie la confisca del materiale sequestrato, la chiusura dell'esercizio e la revoca della licenza d'esercizio per emittenti radio-tv. La punibilità di chi detiene o scambia materiale di pedopornografia risulta essere un tassello indispensabile per combattere efficacemente il fenomeno della diffusione di materiale di pedopornografia, in quanto consente di colpire la domanda del mercato sulla quale si fonda l'offerta di tale materiale.

Da segnalare altresì l'**istituzione di un fondo** a cui sono assegnate le multe irrogate, le somme confiscate e quelle derivanti dai beni confiscati ai sensi della legge 269/98; tale fondo è destinato per 2/3 a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di reati sessuali, mentre per il residuo 1/3 al recupero di coloro che, condannati per reati sessuali, ne facciano apposita richiesta. Tuttavia a tutt'oggi questo fondo non ha avuto ancora attuazione, dato che la problematica del trattamento dei condannati e delle vittime è rimasta ancora senza regolamentazione, a parte alcune sperimentazioni locali indipendenti (Biella e Lodi) sul trattamento dei condannati con percorsi di recupero.

La legge 269/98 prevede la massima severità anche verso coloro che organizzano **viaggi all'estero volti allo sfruttamento della prostituzione minorile**⁶³, verso chi ne fa propaganda e nei confronti del cliente. Questo è reso possibile grazie al principio dell'extra-territorialità, in base al quale l'autore di un reato è perseguibile anche se il reato in questione viene commesso all'estero, ed in Italia non è necessaria la «doppia incriminazione» per l'applicazione di tale principio.

Tuttavia, affinché la nuova fattispecie criminosa di turismo sessuale a danno di minori non rimanga una mera dichiarazione di principio, risulta indispensabile supportare tale disposizione con strumenti investigativi idonei al perseguimento degli autori di tale reato, partendo dall'impiego da parte del Ministero dell'Interno di personale di polizia specializzato dislocato nei Paesi in cui il reato è commesso.

Da segnalare infine le campagne di sensibilizzazione e di denuncia che da qualche anno sono state avviate contro il fenomeno del turismo sessuale che coinvolge soggetti di minore età. Tali campagne sono rivolte soprattutto ai turisti, all'industria turistica e ai mass media, e

sono state realizzate da ONG con finanziamenti dell'Unione Europea⁶⁴.

Il Gruppo pertanto raccomanda :

- ▶ *che venga abolita la limitazione ai primi 3 anni dall'entrata in vigore della legge 269/98, relativa all'obbligo delle agenzie di viaggio e dei tour operator di comunicare ai turisti all'interno del proprio materiale pubblicitario il contenuto di questa nuova normativa, perché la sensibilizzazione della categoria dei turisti è un anello indissolubile per la lotta contro la prostituzione minorile anche nell'ambito del turismo, così come è stato dichiarato nel Piano d'Azione di Stoccolma;*
- ▶ *che vengano rafforzati i controlli sulla rete telematica per il contrasto della diffusione e dello scambio di materiale di pornografia minorile, soprattutto attraverso una maggior collaborazione con i Provider;*
- ▶ *che venga sempre tenuto in considerazione nella valutazione della concessione del patteggiamento della pena all'imputato condannato per detenzione di materiale pornografico, o per la commissione di rapporti sessuali con minori in cambio di denaro o altra utilità economica, il fatto che è quest'ultimo che crea la domanda di mercato e che quindi causa l'aumento o la diminuzione dell'offerta conseguente di prostituzione o pornografia minorile;*
- ▶ *che venga introdotta la materia trattata dalle leggi 66/96 e 269/98 all'interno dei corsi di aggiornamento previsti per l'organico della magistratura realizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura.*

d) Prostituzione minorile e tratta di minori a scopo di prostituzione

Il fenomeno della prostituzione minorile va esaminato all'interno del complesso pianeta della prostituzione in genere e tangenzialmente alla fenomenologia della tratta.

In Italia si è assistito dapprima all'arrivo delle ragazze nigeriane alla fine degli anni '80, poi delle ragazze albanesi, arri-

(63) Art. 600 quinquies c.p.

(64) A titolo esemplificativo si segnalano il video-spot «Toys» trasmesso tra il 1999 e il 2001 tra l'altro sui voli intercontinentali Alitalia e Luftansa, nelle TV RAI, La 7, Mediaset, nei circuiti cinematografici nazionali, negli aeroporti gestiti dalla SEA e nella rete della metropolitana milanese; nonché il sito web www.child-hood.com contro il turismo sessuale che coinvolge minori, entrambi realizzati da Terre des Hommes.



vate in maniera massiccia e con storie di estrema violenza agli inizi degli anni '90, ed infine delle ragazze dell'Est Europeo (ex Unione Sovietica, Moldavia, Romania, Polonia, Ungheria). Questa eterogeneità di provenienza ha comportato il relazionarsi con **mondi e sistemi culturali totalmente diversi**, che tradotto nel campo del lavoro sociale significa individuare approcci e sistemi di comunicazione differenti per ogni singolo gruppo etnico. La mediazione interculturale assume pertanto un ruolo centrale nella strategia di intervento a favore delle prostitute extra-comunitarie.

Il tema della prostituzione si inserisce comunque anche nel più ampio confronto sulle **politiche migratorie**, ed in tal senso la grande novità apportata dall'art. 18 del T.U. 286/98⁶⁵, concernente il soggiorno per motivi di protezione sociale, costituisce una conquista di enorme portata per la tutela delle ragazze vittime.

Parlare di prostituzione minorile in Italia significa comunque parlare di ragazze straniere che esercitano lungo le strade di quasi tutte le città italiane, in quanto tale fenomeno è certamente il più visibile e conseguentemente il più osservato. Rimane invece latente il fenomeno di prostituzione di minorenni maschi, o di ragazze italiane all'interno di locali, night o appartamenti, anche se è condivisa la percezione della loro esistenza.

Comunque anche «dare dei **numeri**» sulla presenza di minori che si prostituiscono sulle strade italiane rappresenta un arduo compito, anche perché il fenomeno è abbastanza mobile sul territorio dati i frequenti spostamenti delle giovani prostitute. Ciò che evidente è che l'incidenza delle minorenni che si prostituiscono sulla strada risulta maggiore per alcune **nazionalità**, prima fra tutti quella albanese, mentre il fenomeno di strada non interessa le ragazze italiane.

Quasi tutti gli operatori hanno poi notato la grande **difficoltà nello stabilire l'età** reale delle immigrate che si prostituiscono in quanto la stima risulta influenzata dalla percezione personale dell'operatore, e le ragazze sono

(65) L'art. 18 del Testo Unico del 1998 consente il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale che viene applicato qualora siano accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento a danno di uno straniero e se ci sono pericoli concreti per la sua incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale che lo abbia sfruttato o perché lo straniero abbia reso dichiarazioni all'autorità giudiziaria nel corso di indagini. In questi casi viene rilasciato uno speciale permesso di soggiorno che consente allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

spesso sfuggenti. Un aspetto appariscente ed adulto (ad esempio nel trucco, nel vestiario, nelle movenze) può ingannare anche occhi esperti, e capita spesso che ragazze all'apparenza giovanissime dichiarino di essere maggiorenni con ostentata sicurezza, così come accade che prostitute maggiorenni per «uscire dal giro» dichiarino di essere minorenni al fine di assicurarsi un più alto grado di protezione e tutela.

Per questo le opinioni sono contrastanti sia rispetto alla **percentuale** delle minorenni presenti in strada, che rispetto al *trend*, che per alcuni è in crescita, per altri in calo e per altri ancora stabile⁶⁶. Sembra evidente però che le ragazze giovani hanno assunto lo *status* di «merce pregiata» in quanto preferite dai clienti, anche perché ritenute più sane. Rispetto alla percentuale, l'unica ricerca di settore stima che la presenza di minorenni straniere sulle strade oscilli tra il 16% ed il 30%⁶⁷, mentre un più recente confronto informale tra gli operatori del settore la stima intorno al 10%. Attualmente è in fase di avvio una ricerca specifica a cura della Regione Emilia Romagna attraverso l'Osservatorio sulla Prostituzione Minorile di Rimini.

Si assiste poi ad una *spettacolarizzazione* da parte dei **mass-media** del mondo della prostituzione minorile, con le sue violenze, trasgressioni, paradossalità, intrighi piccanti, che finisce per lanciare un messaggio totalmente disgiunto dalla realtà fenomenica.

Il **privato sociale** svolge un ruolo «da prima linea» nella lotta al fenomeno della prostituzione minorile di strada e nella tutela delle minorenni coinvolte. Numerose sono le associazioni interessate, di differente tipologia (es. associazioni di ispirazione cattolica, movimenti di donne, comunità accoglienza, movimenti di base), e molteplici gli interventi attivati con funzioni che vanno dall'ascolto ed accoglienza, alla prevenzione e tutela sanitaria, fino all'inserimento lavorativo o al rimpatrio assistito, anche se per molte di loro la prospettiva di un rientro nel Paese di origine è impraticabile. A ciò si aggiunga l'impegno socio-politico, volto a incidere maggiormente sulla realtà istituzionale per promuovere leggi adeguate, salvaguardare le minori e consentire loro di ottenere i permessi di soggiorno e di lavoro. Infine il privato sociale assume anche il ruolo di «*antenna*» che capta la situazione e di «*ponte*» tra target e istituzioni.

Gli Enti pubblici, in particolare le Regioni, Province o Comuni, generalmente arrivano in una fase successiva, ma

(66) Fonte Censis – Programma STOP, Commissione Europea, 2000.

(67) Fonte Censis – Programma STOP, Commissione Europea, 2000.



hanno un ruolo significativo a livello politico, di coordinamento, di monitoraggio e validazione, nonché di sostenibilità progettuale, e di finanziamento dell'intervento.

Per quanto concerne l'avvio di politiche regionali merita di essere citata come esempio positivo l'esperienza pilota della regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche Sociali, che ha approvato nell'anno 1996 un progetto regionale prostituzione, e creato dall'anno 1999, presso l'AUSL di Rimini, l'Osservatorio Regionale sulla Prostituzione Minorile.

Alla luce di tali considerazioni il Gruppo raccomanda:

- ▶ di lanciare una intelligente campagna di informazione sui rischi penali dei rapporti sessuali con minorenni, sull'esistenza della tratta e delle condizioni para-schiavistiche a cui sono costrette le minorenni, sia nei paesi d'origine delle ragazze «trafficate», sia e soprattutto per i cittadini italiani, nella loro duplice veste di potenziali clienti e mediatori;
- ▶ di incentivare i contatti con le minorenni già sulla strada, creando o sostenendo validi percorsi alternativi;
- ▶ di potenziare le misure specifiche messe in campo dall'art. 18 del D. Lgs. 286/98 con i progetti di protezione, assistenza e integrazione sociale;
- ▶ di tener conto della situazione del Sud nell'ambito della progettazione di servizi e programmi d'intervento;
- ▶ di incentivare attività di ricerca-intervento rispetto alla prostituzione minorile;
- ▶ di incentivare attività di ricerca-intervento sulla prostituzione e lo sfruttamento sommersi in appartamenti, locali notturni, bar, sale da gioco ecc. in generale e in particolare rispetto alla presenza in tali circuiti di minorenni.

2. Sfruttamento economico: lo sfruttamento del lavoro minorile (art. 32)

Lo sfruttamento del lavoro minorile in Italia riceve, anche a seguito dell'adozione di un strumento giuridico internazionale di grande importanza quale la Convenzione OIL n. 182, un'adeguata **tutela normativa**⁶⁸, tuttavia l'efficacia è

limitata dalla mancanza di previsioni volte ad assicurare l'applicazione della convenzione, e di misure adeguate ed effettive nei confronti di coloro che violano le disposizioni, e soprattutto manca una conoscenza del fenomeno dal punto di vista quantitativo e qualitativo.

Le forme peggiori di sfruttamento, come codificate dalla Convenzione 182, includono tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe, compreso il reclutamento forzato od obbligatorio di minori per l'impiego nei conflitti armati; l'impiego, l'ingaggio o l'offerta di minori ai fini di prostituzione⁶⁹, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici⁷⁰; l'impiego, l'ingaggio o l'offerta di minori in attività illecite, quali la produzione od il traffico di stupefacenti; qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore⁷¹.

Va sottolineato il fatto che il Decreto Legislativo n. 345 del 1999 se da un lato amplia alcuni diritti dei minori lavoratori (come il riposo e il divieto del lavoro notturno), dall'altro lascia immutato il valore delle sanzioni amministrative, che anzi risulta di fatto diminuito dalla derubricazione di alcune di esse dal livello penale al livello amministrativo.

Certamente non è facile definire in maniera precisa il **numero** dei ragazzi lavoratori, poiché si tratta di un mondo spesso sommerso e mutevole. I tentativi effettuati per stimare il fenomeno portano a cifre discordanti: secondo l'ILO con riferimento alla classe d'età 10-14 anni i bambini lavoratori in Italia sarebbero circa 12.000 (0,4%), per il CENSIS sono 230.000 i minori impiegati illegalmente, mentre l'inchiesta condotta dalla Cgil stima una presenza di circa 360.000 minori lavoratori tra i 10 e i 14 anni.

Discorso a parte meritano poi i **minori stranieri** che lavorano illegalmente in Italia e che provengono principalmente dall'Africa Settentrionale, dalle Filippine, dall'Albania e dalla Cina (sarebbero 30.000 i bambini cinesi che lavorano nell'area intorno a Firenze⁷²).

Così come meriterebbe una nota a parte il fenomeno dell'**accattonaggio**, anch'esso da considerarsi come for-

(69) Ved. Cap. VI, paragrafo d).

(70) Ved. Cap. VI, paragrafo c).

(71) Art. 3 Convenzione OIL 182.

(72) Movimento Internazionale della Global March against Child Labour, Rapporto annuale, 2000.

(68) La Convenzione OIL 182 è relativa alla proibizione delle forme peggiori di sfruttamento del lavoro minorile ed all'azione immediata per la loro eliminazione.



ma peggiore di sfruttamento del lavoro minorile, spesso praticato ai semafori soprattutto da parte di bambini zingari e dell'Est Europeo. Purtroppo esiste una scarsa applicazione della normativa penale che vieti specificatamente l'impiego di minorenni nell'accattonaggio. Alcuni escludono⁷³ l'esistenza di una rete di organizzazioni di adulti che sfrutta in maniera sistematica e continuativa tali ragazzi, asserendo che si tratta piuttosto di un «modo di far soldi» rapido e necessario per sopravvivere, spesso sponsorizzato dagli stessi familiari, magari nell'attesa di trovare altre occupazioni, ma le opinioni in merito sono discordi. Dal punto di vista numerico non ci sono dati precisi, ed inoltre la linea di confine tra l'accattonaggio e la **vendita ambulante** di piccoli oggetti è assai labile. Quello che comunque è chiaro e visibile a tutti è lo stile di vita a cui sono sottoposti questi ragazzi, costretti a stare in strada dalla mattina alla sera, anche in pieno inverno, mangiando quello che capita, e trascurando ovviamente l'impegno scolastico. La risposta istituzionale nel colpire lo sfruttamento dei minori è stata fino ad oggi molto debole, in parte anche per il fatto che non è possibile perseguire lo sfruttatore senza una denuncia del minore per la costrizione subita. Del resto contrastare il lavoro di strada cercando di avviare il minore verso percorsi alternativi non è compito agevole neanche per gli operatori sociali, anche perché il rischio di un passaggio ad attività criminali, quali ad esempio lo spaccio, è molto elevato.

Per legge il lavoro dei minori riguarda tutti coloro che hanno un'età compresa dai 15 ai 18 anni, e la legge li protegge dallo sfruttamento sul lavoro, mentre il lavoro è vietato per tutto coloro che hanno meno di 15 anni, con l'esclusione del settore dello spettacolo e dello sport. Vi sono, però, numerosi segnali di mutamento che hanno generato nuove sfaccettature del fenomeno lavoro minorile sia per quanto concerne i settori (come il lavoro nel campo dello spettacolo e dello sport, il lavoro di cura delle persone ed i lavori di strada nelle grandi città, i lavori manuali nelle imprese del Nord) sia rispetto all'articolazione temporale (es. lavoro nei weekend, la sera, part-time, ecc.) Anche per queste ragioni si assiste ad una **discordanza di cifre** che sottende la complessità di misurare un fenomeno in parte sommerso, in parte non contrastato.

(73) A. Lostia e C. Tagliacozzo in «Il lavoro servile e le forme di sfruttamento para-schiavistico: il caso di Torino», in Fondazione Internazionale Lelio Basso, «Il lavoro servile e le forme di sfruttamento para-schiavistico», ricerca pubblicata dalla Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, Dipartimento per gli Affari Sociali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, working paper 19, 2000.

Si tratta comunque di un **fenomeno complesso**, diffuso su tutto il territorio nazionale, anche se in forme e modalità differenti. Se molteplici possono essere le cause che spingono il minore a lavorare precocemente, molte volte è lo stesso tessuto socio-economico e produttivo a favorire la domanda. La convinzione finora diffusa che si trattasse di un fenomeno localizzato solo nel Sud del Paese è stata smentita dalle inchieste svolte recentemente, così come sta emergendo con chiarezza che lo sfruttamento nel nostro Paese non assume soltanto la fisionomia della schiavitù e del lavoro forzato. Alla complessità del fenomeno deve quindi corrispondere la versatilità delle risposte, per riuscire a coinvolgere tanto il minore quanto i contesti di riferimento in cui vive: famiglia, istituzioni, territorio.

In generale si può affermare che il lavoro minorile interessa principalmente le aziende piccole e piccolissime in cui il rischio connesso all'impiego illegale di un minore è più basso, data la difficoltà di controlli e di azioni ispettive e la minore tutela sindacale. Mentre nel Centro-Nord il minore lavora soprattutto all'interno della microimpresa familiare, nel Sud l'azienda è spesso gestita da terzi. I ragazzi possono essere impiegati per lavori occasionali o continuativi ma la caratteristica comune è il basso profilo richiesto. Infatti il minore si presenta sul mercato del lavoro privo di qualificazione, come soggetto socialmente debole, e **le mansioni a cui viene adibito** non sono qualificanti, ma ripetitive, meccaniche, in sostanza di «bassa manovalanza». Il minore viene percepito come un lavoratore funzionale ad un presente immediato a cui conseguentemente non è necessario garantire un percorso di crescita e di formazione professionale, e questo ovviamente influisce negativamente sul suo futuro di adulto-lavoratore. La mancanza di qualificazione e la genericità delle mansioni rendono poi il lavoro minorile conciliabile in tutti i settori lavorativi, in cui si concretizza in forme e modalità di sfruttamento.

Le inchieste condotte sul lavoro minorile illegale su campioni ristretti, basate prevalentemente su di una metodologia di tipo qualitativo hanno permesso di effettuare alcune considerazioni di ordine generale.

Innanzitutto non vi è una corrispondenza biunivoca tra alcune caratteristiche territoriali legate a situazioni di disagio ed il lavoro minorile. Alla povertà materiale si associa e prevale **la povertà culturale**, per cui il ragazzo finisce con il seguire i modelli parentali e territoriali di riferimento che tendono a sponsorizzare il lavoro piuttosto che il percorso formativo scolastico. Alla base del lavoro minori-



le non c'è tanto e soltanto uno stato di povertà assoluto quanto una cultura del lavoro fortemente radicata in alcuni contesti, come percorso di crescita per il ragazzo anche se alternativo a quello scolastico.

I diffusi modelli consumistici sembrano costituire un ulteriore elemento che spinge molti ragazzi ad un ingresso precoce nel mondo del lavoro.

Non c'è neanche una relazione biunivoca tra lavoro minorile e dispersione scolastica, in quanto l'attività lavorativa copre una fascia della giornata che non entra necessariamente in conflitto con la frequenza scolastica. L'incompatibilità si evidenzia invece se si osserva **l'attitudine dei giovani lavoratori nei confronti della scuola** concepita come realtà chiusa ed inutile. Più forte è il legame con il lavoro, maggiori sono gli indici di difficoltà e di esclusione dal percorso formativo scolastico, che si manifestano attraverso basso rendimento, bocciature, assenze, rimproveri. Quindi anche se non lasciano la scuola i minori lavoratori le attribuiscono un ruolo secondario rispetto al lavoro che assume invece un valore fortemente positivo, e funzionale solo per il conseguimento della licenza media.

Emerge però il **disagio del minore-lavoratore**, incapace di investire a livello di immaginario sul proprio futuro, e di costruire quindi un progetto di vita adeguato alle proprie aspettative, bisogni, motivazioni e tendenze personali. Tale malessere è alimentato anche dall'assenza di contesti importanti per la sua crescita quali la scuola, il tempo libero e le relazioni familiari a cui il minore lavoratore è sottratto a causa dell'esperienza totalizzante che si associa spesso al lavoro precoce. Il ragazzo lavoratore cerca solo di soddisfare una correlazione immediata mezzi-fine, attraverso la combinazione lavoro-soldi-consumo, senza costruire un progetto di vita complessivo.

Le recenti riforme scolastiche hanno previsto l'obbligo formativo fino ai 18 anni. Tale normativa se applicata in maniera effettiva rappresenterebbe un ottimo strumento per aiutare i minori a costruirsi un progetto professionale e di vita. Anche in considerazione della previsione di un *tutor* del Centro per l'Impiego che dovrebbe seguire i minori che non proseguono gli studi fino al conseguimento di una qualifica professionale ed all'inserimento nel mondo del lavoro. Si auspica pertanto che tali disposizioni, che per altro riguardano tutti i minori residenti in Italia, compresi pertanto nomadi e stranieri, divengano operative in tempi brevi.

Altro nodo problematico connesso a tale tematica è quello dello sfruttamento del lavoro minorile da parte delle

grandi aziende che hanno **stabilimenti in Paesi in via di Sviluppo**. Per arginare tale grave situazione alcune associazioni⁷⁴ hanno proposto l'adozione di una legge concernente il marchio di conformità sociale, relativo comunque anche ad attività svolte in Italia, nel tentativo di responsabilizzare i consumatori affinché, posti nella condizione di avere tutte le informazioni necessarie, possano orientare il mercato, e spingere le aziende ad un impegno maggiore nei confronti della tutela dei minori e nella scelta dei propri fornitori.

Il gruppo raccomanda:

- ▶ di ideare politiche educative e di sviluppo finalizzate alle famiglie ed ai minori per disincentivare la possibilità di interrompere precocemente il percorso scolastico e soprattutto per sviluppare la formazione e l'orientamento professionale;
- ▶ di rafforzare e coordinare le competenze e gli interventi dell'Ispettorato del Lavoro e il sistema sanzionatorio, così come dei servizi ispettivi scolastici;
- ▶ di dare effettiva attuazione alla Convenzione N° 182 tramite provvedimenti mirati ad affrontare ed eliminare immediatamente le forme peggiori di sfruttamento del lavoro minorile in Italia (ad es. l'accattonaggio, il traffico internazionale di minori, lo sfruttamento di minori in attività criminali e nella prostituzione), provvedendo pure a misure di riabilitazione e reinserimento dei minori sfruttati;
- ▶ di promuovere misure dirette ad assicurare l'accesso all'istruzione gratuita e di qualità per tutti i bambini, come arma fondamentale per combatterne lo sfruttamento.

(74) Campagna «Acquisti trasparenti» promossa da Mani Tese, AIFO, Amnesty International, CTM Altromercato, Centro Nuovo Modello di Sviluppo.